



# ***COMUNE DI MENFI***

*Provincia di Agrigento*

---

---

***SETTORE TRIBUTI***

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 17/03/2004  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2008**

## TITOLO I

### DEFINIZIONI OGGETTO E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO ESCLUSIONI

#### Articolo 1

##### Definizioni dei termini utilizzati nel regolamento

1. Ai fini del presente regolamento si deve intendere:

- a) per "*occupazione*" ed "*occupare*" la disponibilità ottenuta o la presa di possesso, da parte di un soggetto privato, di una porzione di un'area o di una strada comunale, dei relativi spazi soprastanti e sottostanti o di un'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, che risultano dati in concessione a seguito di un atto rilasciato dal comune, o che sono comunque occupati;
- b) per "*concessione*" il provvedimento amministrativo rilasciato dall'organo competente del comune, con il quale si consente l'occupazione dei beni indicati nell'articolo 3, si disciplinano le modalità dell'occupazione, i diritti e gli obblighi del concessionario e si determina il canone di occupazione da versare al comune;
- c) per "*concessionario*" il titolare della concessione, vale a dire il soggetto che ha ottenuto dal comune il provvedimento per effettuare legittimamente l'occupazione;
- d) per "*occupazione abusiva*" l'occupazione effettuata senza aver preventivamente richiesto la concessione amministrativa, oppure l'occupazione effettuata dopo aver richiesto la concessione ma prima di aver ottenuto il relativo provvedimento;
- e) per "*occupazione difforme dall'atto di concessione*" l'occupazione regolarmente concessa, ma effettuata in modo diverso da quanto stabilito nell'atto di concessione. Limitatamente alla parte difforme l'occupazione si considera abusiva;
- f) per "*canone*" l'importo che il concessionario deve pagare per la disponibilità dell'area o dello spazio pubblico. Il Cosap è il risultato della moltiplicazione della tariffa prevista nel presente regolamento per la particolare tipologia di occupazione, per il relativo coefficiente moltiplicatore, se previsto, e per i metri quadrati od i metri lineari indicati nell'atto di concessione. Per le occupazioni abusive, e per quelle ad esse equiparate, invece, la somma dovuta si determina moltiplicando la tariffa, per il relativo coefficiente moltiplicatore, se previsto, e per la superficie o per lo sviluppo lineare dell'occupazione.
- g) per "*coefficiente moltiplicatore*", previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 446 del 1997, per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, la misura percentuale con cui moltiplicare la tariffa.

#### Articolo 2

##### Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento viene istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento viene approvato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo ed entra in vigore il 1° gennaio 2004.

2. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (di seguito "cosap") sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Tosap - disciplinata dal capo II del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

### **Articolo 3** **Contenuto del regolamento**

1. Il presente regolamento contiene la normativa che riguarda:
- a) le procedure per rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
  - b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
  - c) l'indicazione delle tariffe da applicare per le diverse occupazioni che vengono effettuate nel territorio comunale (o provinciale). Le tariffe sono diversificate in relazione:
    - alla categoria di importanza delle aree e degli spazi pubblici,
    - alla misurazione dell'occupazione (in metri quadrati o in metri lineari);
    - alla durata dell'occupazione;
    - al valore economico che può avere l'occupazione. Detto valore è determinato tenendo conto del fatto che l'utente ottiene il godimento dell'area pubblica ed esclude il resto della collettività dall'utilizzazione dell'area stessa.
    - al sacrificio che, con la concessione dell'area ad un solo soggetto, viene imposto al resto della collettività, che, in questo modo, non può più usufruire dell'area durante tutto il periodo della concessione;
    - ai coefficienti moltiplicatori che si applicano alla tariffa, come sopra determinata, esclusivamente per le attività esercitate dai titolari delle concessioni previste nel presente regolamento.
  - d) le modalità ed i termini per il pagamento del canone;
  - e) le agevolazioni per speciali casi di occupazione che, o in quanto presentano un particolare interesse per il comune o perchè vengono reputati meritevoli di una specifica attenzione, comportano la riduzione dell'ammontare del canone oppure la sua determinazione in misura forfettaria;
  - f) il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
  - g) le sanzioni pecuniarie amministrative applicabili;
  - h) la disciplina che regola il passaggio dalla Tosap al canone, e quindi il rinnovo delle concessioni o delle autorizzazioni rilasciate per la Tosap.

### **Articolo 4** **Oggetto del Cosap**

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle concessioni rilasciate per l'occupazione di:
- a. Strade del comune di Menfi;
  - b. aree appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune di Menfi;
  - c. aree destinate a mercati anche attrezzati;
  - d. tratti di strada che attraversano il centro abitato e che sono stati individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.

2. Le concessioni da assoggettare al Cosap riguardano tutte le occupazioni effettuate sia sul suolo che sul soprassuolo o nel sottosuolo che insistono sulle aree indicate nel precedente comma.

3. Sono soggette alla preventiva richiesta della concessione e devono pagare il Cosap anche le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

## **Articolo 5** **Esclusioni dal Cosap**

1. Non è dovuto il canone per le occupazioni effettuate:

- con balconi, verande, bovindi (balconi chiusi) e simili infissi di carattere stabile
- con posti macchina e con passi carrabili posizionati presso l'abitazione principale di soggetti portatori di handicap;
- con fioriere purchè le stesse costituiscano un elemento di abbellimento e di arredo urbano;
- con luminarie durante lo svolgimento di feste religiose o popolari;
- dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti e comitati religiosi per l'esercizio di culti e svolgimento di manifestazioni religiosi e popolari, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto,
- con le tabelle che interessano la circolazione stradale che non contengono indicazioni di pubblicità,
- con gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza che non contengono indicazioni di pubblicità,
- con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- con le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci.

## **TITOLO II** **MODALITÀ DA SEGUIRE PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLA** **CONCESSIONE**

### **Articolo 6** **Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

1. Le occupazioni realizzate sul territorio comunale sono soggette a concessione secondo le disposizioni stabilite nel presente regolamento, ferma restando l'osservanza di quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti, nonchè da provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.
2. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione deve presentare la domanda al competente Settore Tributi – Servizio Cosap ai sensi del successivo articolo 8 del presente regolamento.

### **Articolo 7**

#### **Ipotesi in cui non è richiesta la concessione**

1. Non è richiesta l'attivazione del procedimento per il rilascio dell'atto di concessione per le occupazioni determinate:
  - dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario per il carico e scarico delle merci;
  - per le occupazioni occasionali che non richiedono il rilascio di apposita concessione ai sensi del regolamento di polizia urbana;
  - per le occupazioni effettuate da Enti e comitati religiosi per manifestazioni religiose e/o feste popolari;
  - attività sportive e organizzazioni non profit.
2. Non sono obbligati a richiedere la concessione amministrativa per l'occupazione, coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche non predeterminate dal comune e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo. La sosta non può comunque durare nello stesso punto per più di due ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri. In caso contrario l'occupazione si considera abusiva.
3. Non sono obbligati a richiedere la concessione amministrativa per l'occupazione i soggetti aggiudicatari o esecutori di lavori appaltati dal Comune di Menfi, il provvedimento amministrativo di aggiudicazione costituisce titolo per l'occupazione gratuita del suolo pubblico, limitatamente all'area necessaria alla installazione del cantiere.
4. Non sono obbligati a richiedere la concessione amministrativa per l'occupazione di suolo pubblico le persone fisiche, giuridiche, enti di fatto ed altri soggetti pubblici e privati che usufruiscono di contributi, sussidi, finanziamenti, patrocini ed agevolazioni in genere per la realizzazione di iniziative culturali, sportive, religiose, associative ecc.

### **Articolo 8**

#### **Istanza di concessione**

1. I soggetti che intendono occupare gli spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio devono presentare al competente ufficio del comune apposita istanza, di cui una in originale e l'altra in copia, redatta su stampato conforme al modello predisposto dal comune.
2. La domanda di concessione è presentata direttamente o per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficio competente.  
La domanda di concessione, il cui originale deve essere in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo, deve contenere, a pena di improcedibilità:
  - Per le persone fisiche: le generalità del richiedente l'occupazione, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e la partita IVA, il recapito telefonico ed il numero di fax;

- Per la società o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, il recapito telefonico ed il numero di fax;

- il luogo dove si intende effettuare l'occupazione;
- le misure dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione;
- il tipo di attività che si intende esercitare sull'area o lo spazio pubblico o sulla area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
- le attrezzature con cui si intende effettuare l'occupazione;
- la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende realizzare o che si vuole installare;
- gli eventuali estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività che deve essere realizzata sull'area o sullo spazio di cui si chiede l'occupazione, nonchè l'indicazione dell'ente che la ha rilasciata;

- il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, ove richiesto;
- una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta che l'occupazione che intende realizzare sarà effettuata in modo da garantire la stabilità e la conformità dell'opera alle disposizioni di leggi vigenti, nonchè alle norme previste per la tutela della salute umana, della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità al riguardo;
- la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni derivanti dal presente regolamento e dalle leggi, nonchè a tutte le altre disposizioni che l'ufficio competente intende prescrivere in ordine alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
- l'impegno del richiedente a corrispondere le eventuali somme stabilite dal comune per gli oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo ed a costituire a tal fine un deposito cauzionale o polizza fidejussoria, se necessario per particolari lavori edili;
- alla domanda, relativa alle occupazioni permanenti, deve essere allegata la ricevuta di versamento a mezzo conto corrente postale, intestato al Comune di Menfi - Servizio di Tesoreria, di € 25,00 per spese di istruttoria.

3. Nel caso in cui l'occupazione comporti l'installazione di una struttura al suolo, oppure nel caso in cui devono essere eseguite delle opere sull'area oggetto della concessione, alla domanda di concessione deve essere sempre allegato anche un disegno della costruzione che si intende realizzare sull'area pubblica, con l'indicazione di tutte le misure idonee ad identificare l'opera da realizzare.

4. La richiesta di concessione riguardante più occupazioni, da realizzare anche in categorie diverse del territorio comunale, può essere presentata con una sola domanda ed un'unica dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Copia della domanda, presentata in carta semplice, viene restituita al richiedente direttamente o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione:

- a) della data della presentazione presso il competente ufficio comunale;
- b) del numero di ricevimento al protocollo dell'ufficio comunale;
- c) del nominativo del funzionario responsabile del procedimento, dell'ubicazione del suo ufficio, dei numeri telefonici e di fax;

- d) del termine massimo entro il quale il procedimento dovrà essere concluso.
6. Il funzionario responsabile provvederà a dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

### **TITOLO III**

#### **IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

#### **Articolo 9**

##### **Disposizioni applicabili al procedimento per il rilascio degli atti di concessione.**

1. Il provvedimento di concessione, che costituisce il titolo per l'occupazione su spazi ed aree pubbliche, viene rilasciato a seguito dell'attivazione, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.
2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve comunque precedere l'occupazione sulle aree e sugli spazi pubblici, nel sottosuolo o sul soprassuolo nonchè sulle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
3. Il procedimento di cui al comma 1, deve rispettare i principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con d.P. R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.
4. La concessione all'occupazione di tratti di strada situati all'interno di centri abitati di competenza della Provincia di Agrigento e per le quali non è stata ancora attivata la procedura di declassazione prescritta dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, richiede il preventivo nulla osta dell'Ente Proprietario

#### **Articolo 10**

##### **Conclusione del procedimento amministrativo**

1. Il procedimento per il rilascio della concessione all'occupazione deve concludersi entro 60 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda al competente ufficio comunale.
2. In caso di spedizione della domanda a mezzo di lettera raccomandata, il termine di avvio del procedimento è quello della data di ricevimento della domanda, risultante dal relativo avviso.
3. Se mancano i requisiti per il rilascio della concessione per l'occupazione, il funzionario responsabile entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, deve darne comunicazione all'interessato, esponendo tutte le motivazioni che impediscono che l'accoglimento della richiesta. Ugual comunicazione deve essere data nel caso in cui la domanda è improcedibile, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del presente regolamento.

## **Articolo 11** **Attività istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento inizia l'esame della domanda di concessione per l'occupazione e valuta tutti gli elementi sui quali si fonda la richiesta e controlla la documentazione allegata.
2. Il responsabile del procedimento, nel caso in cui accerta che la domanda è completa e regolare, provvede ad inoltrarla agli uffici comunali competenti per acquisire gli eventuali pareri tecnici che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti. Detti pareri dovranno essere acquisiti agli atti entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
3. Se la domanda di cui al comma 1, risulta invece incompleta, il responsabile del procedimento, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, chiede all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche mediante comunicazione via fax, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione sarà precisato che l'integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e che in caso contrario l'istanza verrà archiviata.
4. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine, indicato nell'articolo 10 del presente regolamento, entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

## **Articolo 12** **Predisposizione dell'atto di concessione**

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, determina l'ammontare del canone di occupazione, che deve essere riportato nel provvedimento di concessione.
2. Il Capo Settore Tributi emette il relativo provvedimento, appositamente motivato e sulla base dell'istruttoria del responsabile del procedimento, di concessione all'occupazione o il provvedimento di diniego della stessa.
3. Il provvedimento motivato deve essere emesso anche nel caso in cui dalla fase istruttoria risulta che l'occupazione richiesta determina situazioni di contrasto con la tutela dell'ambiente o con gli interessi generali della collettività, o comunque che non ci sono i presupposti per il rilascio della concessione all'occupazione.
4. In caso di conclusione positiva del procedimento, ne è data comunicazione al richiedente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche via fax, entro 10 giorni dalla data di emissione del provvedimento di concessione.
5. Nella comunicazione dovrà essere indicato l'ammontare del canone da versare prima del ritiro del provvedimento di concessione.

## **Articolo 13** **Rilascio dell'atto di concessione**

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Capo Settore Tributi o dal Funzionario responsabile del tributo, previo versamento da parte del richiedente:
  - del canone dovuto. Copia della ricevuta di pagamento deve essere consegnata all'ufficio competente;
  - delle spese relative alla marca da bollo;
  - delle spese di sopralluogo;

- delle somme richieste a titolo di deposito cauzionale, che dovranno essere determinate dal competente ufficio comunale, per la realizzazione di opere che comportano interventi manutentativi di ripristino;
  - delle spese relative alla corrispondenza con il richiedente;
2. La somma richiesta a titolo di cauzione, non produce interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di verifica da parte del competente ufficio del comune della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni sul territorio. La verifica dovrà avvenire comunque entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori che dovrà essere comunicato al competente ufficio entro cinque giorni, allegando la documentazione fotografica. Nel caso in cui l'occupazione non ha carattere provvisorio, la cauzione sarà restituita alla data di cassazione dell'occupazione medesima.

### **Articolo 14** **L'atto di concessione**

1. Il provvedimento di concessione deve contenere:
- i dati identificativi del soggetto cui è rilasciata la concessione;
  - le misure dell'occupazione;
  
  - la durata dell'occupazione;
  - le modalità con cui viene occupata l'area o lo spazio pubblico o la area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
  - le condizioni, ivi comprese quelle di sicurezza, cui è subordinata la concessione;
  - gli adempimenti e gli obblighi a cui è tenuto il titolare della concessione;
  - l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone;
  - la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporti la revoca della concessione;
  - l'ammontare della cauzione o della polizza fidejussoria, ove dovuta;
  - la riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

### **Articolo 15** **Procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d'urgenza**

1. Quando l'occupazione sia resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante deve dare immediata comunicazione all'ufficio competente direttamente o a mezzo fax o telegramma e, entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, deve comunque presentare la domanda di cui all'articolo 8 del presente regolamento, per ottenere il rilascio della concessione.

3. Se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, oppure se il comune accerta la mancanza dei motivi che giustificano l'urgenza, l'occupazione viene equiparata ad un'occupazione abusiva.

### **Articolo 16** **Procedure concorsuali per la concessione di spazi ed aree pubbliche**

1. Nel caso in cui per la stessa area sono state presentate più domande di concessione, il rilascio della concessione viene effettuato al soggetto che ha inoltrato cronologicamente prima la relativa istanza completa di tutta la documentazione necessaria per ottenere il provvedimento amministrativo. Pertanto costituiscono titolo di preferenza la data di ricezione ed il numero di protocollo.

2. Se non ricorrono ragioni di preferenza, per la concessione di aree di durata superiore a 9 anni o per le quali è prevista la corresponsione di un canone non inferiore a Euro 2500,00 annuo, il rilascio della concessione viene effettuato mediante gara pubblica, o licitazione privata.

3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 non deve essere seguita quando la richiesta di concessione riguarda l'occupazione di un'area posta nelle vicinanze dell'esercizio dove il richiedente svolge la propria attività, tale circostanza diventa titolo di preferenza per la concessione.

## **TITOLO IV** **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

### **Articolo 17** **Obblighi del titolare della concessione**

1. Il titolare della concessione ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel relativo provvedimento.

2. Il titolare della concessione deve inoltre:

- verificare periodicamente il buono stato di conservazione delle strutture utilizzate per l'occupazione;
- eseguire gli interventi necessari per assicurare la sicurezza delle strutture utilizzate per l'occupazione;
- ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese, nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel provvedimento di concessione;
- provvedere alla rimozione delle strutture utilizzate per l'occupazione al momento della scadenza della concessione, in caso di revoca della stessa o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste nell'atto di concessione;
- utilizzare le strutture per l'intero anno solare; nel caso in cui l'occupazione ha carattere stagionale, la struttura non utilizzata dovrà essere rimossa nel periodo di non utilizzo.

3. Durante l'effettuazione dell'occupazione il concessionario deve inoltre osservare le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, e le prescrizioni stabilite dai provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.

4. Il titolare della concessione deve custodire gli atti ed i documenti che provano la legittimità dell'occupazione e deve esibirli a richiesta del personale incaricato dal comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei suddetti atti e documenti, l'interessato deve darne immediata comunicazione al competente ufficio del comune che, dietro corresponsione delle spese necessarie, provvederà a rilasciare i duplicati.

5. La concessione è rilasciata a titolo personale ed il titolare non può cedere ad alcun titolo la concessione, tranne che nel caso di :

- trasferimento della titolarità di un'attività commerciale, solo se non intervengono modifiche nell'occupazione;
- trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni immobili serviti da passo carrabile o in relazione ai quali è stata concessa un altro tipo di occupazione, solo se non intervengono modifiche nell'occupazione;

6. Se si verificano le ipotesi in cui è consentito il trasferimento della concessione il titolare della stessa deve darne immediatamente comunicazione al competente ufficio del comune, che provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.

## **TITOLO V**

### **OBBLIGHI DELL'UFFICIO CHE HA RILASCIATO LA CONCESSIONE**

#### **Articolo 18**

##### **Adempimenti dell'ufficio**

1. I provvedimenti di concessione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono annotati in un apposito registro, in base all'ordine cronologico della data del rilascio ed al nominativo del titolare della concessione.

2. Il registro di cui al comma 1, deve essere continuamente aggiornato, in modo che l'ufficio competente possa verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche, ed ogni variazione che si sia verificata relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell'occupazione o al titolare della concessione.

3. Nel registro di cui al comma 1, devono essere annotati anche i provvedimenti di autorizzazione alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche per le quali sia stato corrisposto un altro canone, al fine della corretta determinazione dell'importo dovuto, da calcolare in base alle disposizioni dell'articolo 63, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA CESSAZIONE DI EFFICACIA DELLA CONCESSIONE.**

#### **MODIFICA, RINUNCIA E REVOCA DELLA CONCESSIONE.**

#### **Articolo 19**

##### **Termine di scadenza della concessione**

1. Ad eccezione delle fattispecie indicate negli articoli seguenti, la concessione all'occupazione scade automaticamente nel termine indicato nell'atto di concessione senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora da parte dell'ufficio comunale competente.

### **Articolo 20** **Cause di cessazione dell'efficacia dell' autorizzazione**

1. La concessione perde automaticamente efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte dell'ufficio competente, dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati:

- A. morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione, o estinzione della persona giuridica, sempre che non si verifichi quanto prescritto nel successivo articolo 24, comma 2, del presente regolamento.
- B. sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa entro 45 giorni dalla sentenza.

### **Articolo 21** **Modifica, Rinuncia e Revoca dell'atto di concessione**

1. La concessione è sempre modificabile o revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che rendono impossibile l'inizio o la continuazione dell'occupazione.
2. La modifica dell'atto di concessione comporta il rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.
3. Nell'effettuazione delle occupazioni devono essere inoltre osservate le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, e le prescrizioni stabilite dai provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.
4. La revoca della concessione è disposta quando si verificano violazioni alle disposizioni contenute nell'atto di concessione.
5. In caso di revoca parziale dell'atto di concessione il canone viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla minore disponibilità dell'area o dello spazio pubblico o dell'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
6. Il titolare può sempre rinunciare alla concessione mediante comunicazione al competente ufficio del comune. La comunicazione nel caso di revoca parziale o di modifica deve essere effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

### **Articolo 22** **Restituzione del canone nel caso di interruzione anticipata dell'occupazione**

1. Se, al momento della comunicazione di cui all'articolo precedente, l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia dell'interessato comporta la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio dell'atto di concessione.
2. Se l'occupazione è iniziata, ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo 13, comma 2, del presente regolamento per la restituzione del deposito cauzionale, la rinuncia alla concessione comporta il rimborso del canone nella misura corrispondente al periodo di

mancata utilizzazione dell'area o dello spazio pubblico o dell'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.

3. In caso di revoca, anche parziale, il comune restituisce al titolare della concessione il canone che risulta pagato per il periodo in cui l'occupazione non è stata effettuata.

## **TITOLO VII IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

### **Articolo 23 Rinnovo del provvedimento di autorizzazione**

1. L'interessato può chiedere il rinnovo della concessione.
2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata al competente ufficio del comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 8 del presente regolamento, almeno 30 giorni prima della scadenza. Nella domanda dovranno essere riportati gli estremi della precedente concessione di cui si chiede il rinnovo che comunque ha titolo preferenziale.
3. Se la richiesta riguarda l'ipotesi di cui al comma 4 del precedente art. 8 e non risultano intervenute modificazioni rispetto alla precedente autorizzazione, è sufficiente una dichiarazione attestante che nulla è modificato sotto l'aspetto tecnico.
4. In questo caso se il rinnovo della autorizzazione avviene, secondo i termini del presente regolamento, in data successiva alla scadenza della autorizzazione oggetto di rinnovo, non si prefigura l'ipotesi di occupazione abusiva.

### **Articolo 24 Subingresso nell'autorizzazione**

1. Se il titolare della concessione vuole trasferire ad altri la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione, deve darne comunicazione al comune, che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l'intestazione della concessione.
2. In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentrano nel godimento della concessione stessa, ma, entro 60 giorni dalla data del decesso devono darne comunicazione al comune che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.

## **TITOLO VIII IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE I SOGGETTI E LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

### **Articolo 25 Soggetti del Cosap**

1. Il Cosap è dovuto al comune di Menfi dal titolare dell'atto di concessione.
2. E' soggetto al Cosap anche colui che effettua le occupazioni abusive o difformi dall'atto di concessione.
3. Se la concessione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari in solido fra loro o, se l'occupazione riguarda immobili appartenenti ad un condominio, dall'amministratore.
4. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscono in tutto o in parte dell'occupazione.

### **Articolo 26**

#### **Occupazioni permanenti e temporanee**

1. Le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni che hanno una durata uguale o superiore all'anno, indipendentemente dal fatto che presentino o meno delle strutture stabili infisse al suolo.
3. La durata delle occupazioni è stabilita nelle disposizioni relative alle tariffe contenute nel presente regolamento. Sono comunque temporanee le occupazioni che hanno una durata inferiore all'anno.

### **Articolo 27**

#### **Occupazioni non conformi all'atto di concessione**

1. Le somme dovute per le occupazioni che non sono conformi a quanto prescritto dall'atto di concessione e per quelle che continuano ad essere effettuate anche dopo la revoca dell'atto di concessione o la disdetta anticipata della concessione stessa, sono commisurate al canone stabilito per le occupazioni che appartengono alla stessa fattispecie.
2. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 63, comma 2, lettere g) e g-bis), del D. Lgs. n. 446 del 1997, le occupazioni del comma 1, sono equiparate alle occupazioni abusive, disciplinate dall'articolo seguente, per la parte che non è conforme all'atto di concessione o che non è stata prevista nell'atto stesso.

### **Articolo 28**

#### **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni che sono state realizzate senza il rilascio della concessione.
2. Le occupazioni di cui al comma 1, devono essere comunque considerate permanenti se presentano strutture stabilmente infisse al suolo .
3. Per la quantificazione delle somme dovute a titolo di canone e di irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 63, comma 2, lettere g) e g-bis), del d. Lgs. n. 446 del 1997, si seguono le disposizioni degli articoli 49 e 50 del presente regolamento.

### **Articolo 29**

#### **Occupazioni d'urgenza**

1. E' consentito iniziare l'occupazione, senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione, quando sussistono:
  - cause di cause di forza maggiore;
  - motivi di urgenza eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico,
  - ragioni che rendono improcrastinabile la realizzazione di lavori urgenti che non possono essere rimandati nel tempo.
2. E' necessario che il soggetto che effettua l'occupazione di cui al comma 1 presenti la domanda per ottenere la concessione, osservando i tempi e le modalità disposti dal precedente articolo 15 del presente regolamento.

## **TITOLO IX DETERMINAZIONE DEL CANONE**

### **Articolo 30 Criteri generali di determinazione del canone**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio previste nel presente regolamento è dovuto al comune di Menfi un canone, determinato in base alle disposizioni che seguono.
2. Per ciascun tipo di occupazione permanente o temporanea è stabilita, nel presente regolamento, una tariffa che tiene conto dell'entità dell'occupazione e del valore dell'area occupata, e cioè del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dell'area.
3. La tariffa prevista per le occupazioni permanenti è stabilita per anno solare.
4. La tariffa prevista per le occupazioni temporanee è di regola commisurata ad un periodo minimo di 1 giorno. Nella tariffa sono stabiliti, in corrispondenza di ogni occupazione, i periodi minimi di occupazione che non possono essere ulteriormente ridotti, indipendentemente dall'effettiva durata dell'occupazione stessa.
5. Il canone per le occupazioni permanenti o temporanee si ottiene moltiplicando la tariffa prevista per ciascun tipo di occupazione, per i metri quadrati o lineari concessi o comunque occupati.
6. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio di specifiche attività, il canone è determinato moltiplicando la somma ottenuta in base al comma 5 per il coefficiente moltiplicatore stabilito nell'articolo 45 del presente regolamento.
7. Il comune può maggiorare il canone degli oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo e richiedere un deposito cauzionale. Le somme dovute saranno stabilite dal competente ufficio comunale.
8. Dall'ammontare del Cosap sono detratti gli altri canoni eventualmente stabiliti dal comune che sono dovuti dallo stesso soggetto per la stessa occupazione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

### **Articolo 31 Classificazione delle aree e degli spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone il suolo pubblico viene classificato in 2 categorie, in relazione alla rilevanza economica delle strade e delle aree che possono essere richieste in concessione:

Categoria 1 - zona compresa entro le vie Boccaccio, Inico, Roma, Gianturco, Li Petri angolo via della Vittoria (ex ospedale), Matteotti, Vittoria (da angolo via Li Petri a via Matteotti);

Categoria 2 - Tutto il restante territorio comunale

2. Le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le aree appartenenti alla prima categoria.

### **Articolo 32** **Superficie da assoggettare al canone**

1. La misura che deve essere presa in considerazione per applicare il canone è di regola la superficie o i metri lineari indicati nell'atto di concessione.

2. Si procede alla determinazione del canone sulla base dei metri lineari nei soli casi espressamente previsti dalla tariffa; in tutti gli altri casi il calcolo dell'area occupata deve essere effettuato sulla base dei metri quadrati o forfettariamente.

3. Per superficie occupata si deve intendere quella risultante dalla proiezione ortogonale al suolo, anche nel caso di occupazioni sottostanti e soprastanti al suolo.

4. Le occupazioni di superfici inferiori al mezzo metro quadrato o che presentano uno sviluppo lineare inferiore al mezzo metro lineare non sono soggette al canone, a meno che non siano state stabilite nel presente regolamento misurazioni di carattere forfettario. Per le occupazioni di dimensione superiore, le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono arrotondate alla misura superiore.

5. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

6. Se l'occupazione viene realizzata su strade o su aree che sono classificate in zone o categorie diverse, ai fini della determinazione del canone, l'occupazione si intende interamente realizzata sulla strada o sull'area in cui è effettivamente compresa la maggiore superficie occupata, o, in caso di identità di superficie, sulla strada o sull'area per la quale è prevista la tariffa più elevata.

### **Articolo 33** **Criteri di misurazione delle occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia**

1. Il calcolo della superficie delle occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia di costruzione e ricostruzione è quella occupata in eccedenza di m. 1,20 rispetto al limite del fabbricato e per l'intera lunghezza dello stesso.

2. Il calcolo della superficie delle occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia di manutenzione ordinaria e straordinaria è quella occupata in eccedenza di m. 1,20 rispetto al limite del fabbricato e per l'intera lunghezza dello stesso e per un periodo massimo di giorni 30.

3. L'occupazione di superficie in eccedenza rispetto a quanto previsto nei commi precedenti è soggetta al pagamento del canone determinato ai sensi e con le modalità previste nel presente regolamento.

**Articolo 34**  
**Criteri di misurazione delle occupazioni effettuate nelle aree di mercato**

1. Il Cosap si applica per le occupazioni destinate allo svolgimento dell'attività di mercato, effettuate su aree che al termine delle attività vengono di nuovo destinate all'utilizzo della collettività.
2. Il calcolo della superficie delle occupazioni per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è quella risultante dall'atto di assegnazione del posteggio o quella effettivamente occupata nel caso di occupazione occasionale senza concessione.

**Articolo 35**  
**Criteri di misurazione delle occupazioni temporanee effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da privati con cavi e condutture**

1. Per le occupazioni temporanee realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi la misura dell'occupazione è calcolata in metri lineari.
2. Lo stesso criterio di misurazione dell'occupazione, di cui al comma 1, deve essere seguito per le occupazioni, permanenti o temporanee, effettuate da soggetti privati nel sottosuolo e sul soprassuolo stradale con cavi e condutture.

**Articolo 36**  
**Criteri di misurazione delle occupazioni del soprassuolo effettuata con mezzi pubblicitari**

1. Nel caso in cui l'occupazione è effettuata con mezzi pubblicitari posti sul soprassuolo e non assoggettati al canone di autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari, la misura dell'occupazione è calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del manufatto sospeso.

**Articolo 37**  
**Criteri di misurazione delle occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti**

1. Le occupazioni realizzate con impianti per la distribuzione dei carburanti sono misurate in base alla superficie complessivamente occupata per l'esercizio dell'attività e con gli accessi carrabili come risultante dall'atto di concessione.

2. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

### **Articolo 38**

#### **Definizione e Criteri di misurazione delle occupazioni con parcheggi**

1. Per aree destinate a parcheggio si devono intendere ai fini del presente regolamento le aree individuate con apposita deliberazione comunale che sono date in concessione ai soggetti che ne fanno richiesta ai sensi degli articoli 8 e seguenti del presente regolamento e che sono attrezzate dagli stessi titolari della concessione per lo svolgimento dell'attività di parcheggio.
2. Sono altresì considerate aree destinate a parcheggio quelle aree che vengono individuate ed attrezzate direttamente dal comune e che vengono in seguito affidate in concessione ai soggetti che ne fanno richiesta ai sensi degli articoli 8 seguenti del presente regolamento.
3. Sono assoggettate al canone secondo la tariffa prevista per le occupazioni con parcheggi, le aree che risultano occupate abusivamente per lo svolgimento dell'attività.
4. Le occupazioni realizzate con parcheggi sono misurate tenendo conto della superficie complessiva indicata nell'atto di concessione o della superficie comunque occupata.
5. Se uno stesso soggetto occupa più aree pubbliche collocate in luoghi diversi, non è possibile, ai fini della determinazione del canone, cumulare le varie superfici fra loro, anche nell'ipotesi in cui le stesse aree formano oggetto di un unico atto di concessione. In questo caso si deve calcolare il canone per ogni area occupata e poi sommare fra loro gli importi così ottenuti per determinare il canone complessivamente dovuto.

### **Articolo 39**

#### **Definizione e criteri di misurazione delle occupazioni con passi carrabili**

1. Sono assoggettati al canone solamente le concessioni di passi carrabili, e cioè i manufatti costruiti sul suolo pubblico diretti a facilitare l'ingresso dei veicoli alla proprietà privata o comunque le opere poste in essere dal proprietario dirette ad una modifica del marciapiede o della strada che comportano una modifica sostanziale del marciapiede, modificando la linea di marciapiede di una misura superiore a cm. 20.
2. La superficie del passo carrabile è quella indicata nell'atto di concessione ed è sempre determinata in modo forfetario, moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
3. Il soggetto titolare del passo carrabile, anche se non soggetto ai sensi del comma 1, può chiedere la concessione di un'area di rispetto della misura convenzionale di mq. 10 che gli consenta l'ingresso nella proprietà. In tal caso il Comune unitamente al provvedimento di concessione rilascerà apposito cartello con la scritta "PASSO CARRABILE" e con l'indicazione degli estremi del provvedimento e delimiterà con strisce o simili le aree di rispetto. In tal caso gli organi di vigilanza potranno elevare contravvenzioni ai trasgressori ed adottare gli altri provvedimenti previsti dal codice della strada. In ogni caso se il titolare

del passo carrabile non ha più interesse ad utilizzarlo, può presentare al comune la domanda per la messa in pristino dell'assetto stradale. Se il comune consente alla chiusura del passo le spese necessarie per la relativa operazione sono a carico del richiedente.

#### **Articolo 40** **Affrancazione dei passi carrabili**

1. Il canone dovuto per il passo carrabile può essere definitivamente assolto con il pagamento di una somma pari a venti annualità del canone, determinato in base alla tariffa in vigore nell'anno in cui è presentata la domanda. A tal fine il titolare del passo carrabile deve inviare al comune una lettera in cui comunica gli estremi dell'atto di concessione, i dati per identificare il passo carrabile e l'avvenuto pagamento del canone, come sopra determinato, allegando fotocopia della ricevuta di versamento.
2. Se dopo l'affrancazione vengono effettuate variazioni al passo carrabile che non sono state oggetto di concessione, termina l'effetto dell'affrancazione e l'occupazione viene considerata come una nuova occupazione abusiva e pertanto assoggettata al canone ed alle sanzioni previste agli articoli 49 e 50 del presente regolamento. In ogni caso le somme pagate per l'affrancazione non sono restituite.

#### **Articolo 41** **Tariffa per le occupazioni di aree e di spazi pubblici e di aree private soggette alla servitù di pubblico passaggio**

1. La tariffa da applicare per le occupazioni di aree e spazi pubblici e di aree private soggette alla servitù di pubblico passaggio, sono indicate nelle tabelle di cui agli articoli 43 e 44 del presente regolamento.
2. Nelle tabelle la tariffa è individuata per particolari tipologie di occupazioni del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo e sono altresì previste voci di tariffa di carattere residuale per occupazioni che non trovano una specifica collocazione nella tabella.
3. Le tariffe sono individuate in rapporto alla durata di occupazione e per unità di misura corrispondente al metro quadrato o al metro lineare.
4. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
5. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

#### **Articolo 42** **Tabella della tariffa da applicare per le occupazioni effettuate su aree e spazi appartenenti alla categoria 1**

**(Zona compresa entro le vie: Boccaccio, Inico, Roma, Gianturco, Li Petri angolo via della Vittoria (ex ospedale), Matteotti, Vittoria (da angolo via Li Petri a via Matteotti))**

<i>Tipo di occupazione</i>	<i>Tariffa determinata sulla base del valore economico della disponibilità dell'area nonchè del sacrificio imposto alla collettività ed alla durata dell'occupazione</i>					<i>Unità di misura dell'area o dello spazio occupato</i>
	<b>Durata dell'occupazione</b>					
<b>occupazioni da assoggettare al cosap</b>	Giornaliero Inf. 12 ore	Giornaliero Sup. 12 ore	Mensile	Trimestrale	Annuale	
occupazioni del suolo in genere	1,25	1,55	5,00	10,00	22,00	metro quadrato
passi carrabili	-	-	8,00	15,00	50,00	Forfetario
<b>Posto</b> mercato scoperto	-	-	-	-	-	metro quadrato
parcheggi	-	-	-	-	-	metro quadrato
impianti di carburanti	-	-	-	-	40,00	metro quadrato
commercio itinerante	-	-	-	-	50,00	Forfetario
occupazioni per finalità politiche	0,25	0,30	1,00	2,00	5,00	metro quadrato
occupazioni per finalità istituzionali	0,25	0,30	1,00	2,00	5,00	metro quadrato
spettacoli ed altre attività culturali	0,25	0,30	1,00	2,00	5,00	metro quadrato
fiere e manifestazioni	1,50	2,00	10,00	-	-	metro quadrato
spettacoli viaggianti	0,15	0,20	2,00	5,00	10,00	metro quadrato
ponteggi ed impalcature per l'attività edilizia	0,50	0,70	2,50	6,00	18,00	metro quadrato
esercizi pubblici	1,00	1,20	5,00	11,00	25,00	metro quadrato
edicole	1,00	1,20	5,00	11,00	25,00	metro quadrato
distributori automatici di fotografie, tabacchi, e simili	1,10	1,30	6,00	13,00	33,00	metro quadrato
occupazioni del sottosuolo in genere	1,00	1,20	5,00	11,00	25,00	metro quadrato
occupazioni del soprassuolo in genere	0,40	0,50	1,50	3,00	8,00	metro quadrato
impianti pubblicitari	1,00	1,20	5,00	11,00	25,00	metro quadrato
occupazioni temporanee realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	12,00	15,00	400,00	1.000,00	6.000,00	Chilometro lineare

**Tabella della tariffa da applicare per le occupazioni effettuate su aree e spazi appartenenti alla categoria 2**  
**(Zona comprendente tutto il restante territorio comunale)**

<i>Tipo di occupazione</i>	<i>Tariffa determinata sulla base del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività ed alla durata dell'occupazione</i>					<i>Unità di misura dell'area o dello spazio occupato</i>
occupazioni da assoggettare al cosap	Durata dell'occupazione					
	Giornaliero Inf. 12 ore	Giornaliero Sup. 12 ore	Mensile	Trimestrale	Annuale	
occupazioni del suolo in genere	1,00	1,25	4,00	8,00	18,00	metro quadrato
passi carrabili	-	-	6,40	12,00	40,00	Forfetario
<b>Posto</b> mercato scoperto	0,60	-	-	-	18,00	metro quadrato
parcheggi						metro quadrato
impianti di carburanti	-	-	-	-	32,00	metro quadrato
commercio itinerante	-	-	-	-	32,00	Forfetario
occupazioni per finalità politiche	0,20	0,25	0,80	1,60	4,00	metro quadrato
occupazioni per finalità istituzionali	0,20	0,25	0,80	1,60	4,00	metro quadrato
spettacoli ed altre attività culturali	0,20	0,25	0,80	1,60	4,00	metro quadrato
fiere e manifestazioni	1,20	1,60	8,00	-	-	metro quadrato
spettacoli viaggianti	0,12	0,16	1,60	4,00	8,00	metro quadrato
ponteggi ed impalcature per l'attività edilizia	0,40	0,56	2,00	5,00	15,00	metro quadrato
esercizi pubblici	0,80	1,00	4,00	10,00	22,00	metro quadrato
edicole	0,80	1,00	4,00	10,00	22,00	metro quadrato
distributori automatici di fotografie, tabacchi, e simili	1,00	1,20	5,00	12,00	30,00	metro quadrato
occupazioni del sottosuolo in genere	0,80	1,00	4,00	10,00	22,00	metro quadrato
occupazioni del soprassuolo in genere	0,30	0,40	1,30	2,80	7,00	metro quadrato
impianti pubblicitari	0,80	1,00	4,00	10,00	22,00	metro quadrato
occupazioni temporanee realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	9,60	12,00	320,00	800,00	4.800,00	Chilometro lineare

### **Articolo 43**

#### **Tariffa per particolari tipi di occupazione che hanno una durata inferiore al mese**

1. La tariffa per le occupazioni su aree destinate a parcheggio gestite direttamente dal comune è pari a € 0,52 per ogni singolo posto previsto per il parcheggio e per singola ora di occupazione; la tariffa non può essere ulteriormente frazionata.
2. La tariffa per le occupazioni su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, temporaneamente destinate dal comune a parcheggio durante lo svolgimento di manifestazioni culturali, religiose, sportive, spettacoli, sagre, fiere, feste popolari e simili, è pari € 1,00 per ogni singolo posto previsto per il parcheggio per ogni giorno di occupazione. La tariffa non è frazionabile.
3. Se le occupazioni su aree destinate dal comune allo svolgimento di manifestazioni culturali, religiose, sportive, spettacoli, sagre, fiere, feste popolari e simili sono concesse per un periodo non superiore ai dieci giorni, si applica la tariffa di € 1,50 per ogni singolo posto previsto per il parcheggio e per ogni giorno di occupazione. La tariffa non è frazionabile.

### **Articolo 44**

#### **Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto dalle aziende di erogazione di acqua, gas, telefono ed energia elettrica e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera f), n. 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. L'ammontare del canone da pagare per le aziende erogatrici di cui al comma 1, è determinato dal numero complessivo delle utenze servite dalla singola azienda per la misura unitaria di tariffa che, appartenendo il comune di Menfi alla classe di comuni con oltre 10.000 abitanti, è pari a € 0,77. Per utenzasi intende il singolo contratto stipulato per ogni fornitura.
3. Le aziende erogatrici di cui al comma 1, devono presentare contestualmente al pagamento del canone, un apposita dichiarazione in cui viene precisato il numero complessivo delle utenze.
4. Il canone minimo da corrispondere è di € 516,46 nel caso in cui l'ammontare del canone stabilito in base al numero delle utenze, sia inferiore a tale importo.
5. L'importo del canone determinato ai sensi dei commi precedenti è automaticamente rivalutato ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

### **Articolo 45**

#### **Coefficiente moltiplicatore per specifiche attività**

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare del canone, sono stabiliti alcuni coefficienti moltiplicatori da applicare alle sole occupazioni realizzate per l'esercizio di

particolari attività, di seguito indicate, svolte dai titolari delle concessioni o dagli occupanti abusivi, anche in relazione alle modalità con cui viene effettuata l'occupazione.

attività	Coefficiente moltiplicatore
bar, ristoranti	1
Edicole	1
Mercati	1
fiere, sagre e feste rionali	1
Parcheggi	1
distributori di carburanti	1
spettacoli ed altre attività culturali	1
ponteggi e strutture edilizie	1
riparazione di veicoli	1

#### **Articolo 46 Agevolazioni**

1. Nei casi in cui l'occupazione è effettuata per attività culturali, sportive e filantropiche, la tariffa prevista all'articolo **42** del presente regolamento è ridotta del 50%
2. Nei casi in cui l'occupazione è effettuata per attività culturali, sportive e filantropiche, che hanno interesse pubblico, la tariffa prevista all'articolo **42** del presente regolamento è ridotta del 80%.
3. Nei casi in cui l'occupazione è effettuata per finalità politiche ed istituzionali degli enti che svolgono attività senza scopo di lucro la tariffa di cui all'articolo **42** è ridotta del 90%.
- 4. Le aree circostanti al servizio, concesse ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Comunale commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/03/2003, sono soggette al pagamento della tariffa ridotta del 60%.**

#### **Articolo 47 Canone per le occupazioni abusive**

1. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione, redatto dalla polizia municipale e dagli altri organi di vigilanza, deve essere corrisposta al comune una somma pari all'ammontare del canone calcolato secondo la tariffa stabilita agli articoli **42, 43 e 44** del presente regolamento per lo stesso tipo di occupazione regolarmente concessa, per il periodo minimo di occupazione, stabilito negli stessi articoli, moltiplicata per il coefficiente di cui all'articolo **45** del presente regolamento, se applicabile.
2. Si considera permanente l'occupazione abusiva realizzata con strutture fisse al suolo e pertanto si applicherà sempre la tariffa corrispondente al periodo di un anno.
3. La misura che deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo della somma dovuta per le occupazioni abusive è quella corrispondente alla superficie od ai metri lineari effettivamente occupati.
4. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

**Articolo 48**  
**Sanzioni per le occupazioni abusive**

1. Per le occupazioni abusive individuate ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento è dovuta una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% della somma dovuta a titolo di canone.
2. La somma determinata a titolo di canone ai sensi dell'articolo 28, comma 1 e la relativa sanzione sono dovute in solido dal titolare dell'attività e da colui che ha materialmente realizzato l'occupazione abusiva.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio comunale (o provinciale) competente dandone comunicazione all'interessato nel termine e con le modalità, di cui all'articolo 12, comma 5, del presente regolamento.
4. Per l'irrogazione delle sanzioni si seguono le procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Articolo 49**  
**Sanzioni previste dal codice della strada**

1. Le occupazioni abusive e le occupazioni effettuate senza rispettare le prescrizioni dell'atto di concessione sono soggette, oltre che alle sanzioni di cui al precedente articolo 49, alle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.
2. Nei casi di occupazione abusiva l'ufficio comunale competente, a seguito del verbale di constatazione delle violazioni commesse, redatto dagli organi di vigilanza, assegna agli occupanti un termine, non superiore ai 15 giorni, per effettuare la rimozione dei materiali e dei manufatti e la messa in pristino del suolo, delle aree e degli spazi pubblici.
3. Se gli occupanti non procedono all'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, vi provvede direttamente il comune, ma le spese sono a carico degli occupanti abusivi.

**TITOLO X**  
**PAGAMENTO E RIMBORSO DEL CANONE**  
**CONTROLLO DEI VERSAMENTI EFFETTUATI**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

**Articolo 50**  
**Termini e le modalità per il pagamento del canone**

1. Il canone deve essere pagato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Menfi - Servizio di Tesoreria, prima del rilascio della concessione. Il pagamento del canone è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento.
2. Per le occupazioni che hanno una durata pluriennale il pagamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.
3. Se il canone è uguale o superiore alle € 250,00, la somma dovuta può essere pagata in 2 rate anticipate, senza interessi e di uguale importo, con le stesse modalità di cui al comma

1. Se il canone è superiore alle € 500,00 la somma può essere pagata in 4 rate anticipate e di uguale importo, con le stesse modalità di cui al comma 1.

### **Articolo 51**

#### **Rinuncia alla riscossione del canone**

1. Il canone per l'occupazione permanente non è dovuto ed il Comune non procede alla riscossione quanto l'importo non supera €10,00.

### **Articolo 52**

#### **Rimborso del canone**

1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell'atto di concessione può presentare al competente ufficio del comune l'istanza di rimborso.

2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate dal comune entro 90 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di restituzione avanzata dall'interessato. Nello stesso termine il comune può negare la restituzione degli importi versati, inviando all'interessato un'apposita comunicazione in cui motiva la propria decisione.

3. La modifica dell'atto di concessione dà diritto al rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.

4. La revoca e la rinuncia dell'atto di concessione dà diritto al rimborso di una quota del canone corrispondente al periodo in cui l'occupazione non è stata effettuata.

### **Articolo 53**

#### **Interessi legali**

1. Sul canone versato in ritardo al comune si calcolano gli interessi legali, nella misura prevista dalla legislazione vigente, con decorrenza dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato.

2. Gli stessi interessi di cui al comma 1, si calcolano sulle somme dovute per le occupazioni abusive.

3. Sulle somme o sulle maggiori somme versate al comune dal titolare della concessione e non dovute, si calcolano gli interessi legali, nella misura prevista dalla legislazione vigente, con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva restituzione dell'importo. Oltre agli interessi il titolare della concessione non potrà richiedere alcuna somma a titolo di risarcimento danni.

### **Articolo 54**

#### **Controllo dei versamenti effettuati**

1. Il funzionario responsabile controlla i versamenti effettuati e nel caso in cui individua delle irregolarità, invia un'apposita comunicazione al concessionario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in cui gli viene richiesto di regolarizzare il pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

### **Articolo 55** **Riscossione coattiva**

1. Se il concessionario non provvede alla regolarizzazione del pagamento del canone nei termini stabiliti, oppure se l'occupante abusivo non paga le somme dovute, la relativa sanzione e gli interessi legali di cui all'articolo 54 del presente regolamento, il comune procede alla riscossione coattiva del canone e delle altre somme dovute, seguendo la procedura dell'ingiunzione fiscale, prevista dal R. D. 14 aprile 1910, n. 639, ovvero la procedura stabilita dal d. P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se la riscossione è affidata al concessionario di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

### **Articolo 56** **Organi competenti**

1. Il dirigente dell'ufficio competente alla gestione del canone provvede all'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale attinente l'applicazione e la riscossione del canone e delle somme dovute per l'occupazione abusiva disciplinati del presente regolamento. Allo stesso soggetto spetta il compito di firmare le richieste, gli avvisi, le comunicazioni, i provvedimenti e di disporre i rimborsi.
2. Il dirigente dell'ufficio di cui al comma 1, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, può affidare alcune fasi dell'applicazione del canone ad altri funzionari che facciano parte dello stesso ufficio.
3. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio competente del Settore Tributi le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione

### **Articolo 57** **Disposizioni transitorie**

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate alla data di approvazione del presente regolamento sono rinnovate ed i relativi canoni sono adeguati alle norme ed alle tariffe previste nel presente regolamento, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.
2. Nel caso in cui il titolare della concessione presenta la richiesta di rinnovo, deve seguire il procedimento previsto dall'articolo 8 del presente regolamento; se invece il titolare della concessione intende effettuare il semplice pagamento del canone, dovrà richiedere al competente ufficio del comune l'ammontare della somma dovuta.
3. I soggetti che, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, occupano il suolo pubblico senza concessione, possono regolarizzare l'occupazione, richiedendo al competente ufficio comunale il rilascio di una concessione in sanatoria, presentando un'istanza entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'atto di concessione in sanatoria sarà emesso dal funzionario responsabile, che ne darà notizia all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. Nel caso in cui non viene presentata alcuna istanza di regolarizzazione, le occupazioni si considerano abusive.

4. Il funzionario responsabile deve provvedere ad aggiornare il registro di cui all'articolo 18 del presente regolamento, annotando gli estremi dell'atto di concessione rinnovato o sanato e l'ammontare del canone dovuto.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al pagamento del canone ai sensi delle tariffe precedenti, l'ufficio provvederà a richiedere l'eventuale differenza dovuta. Non si fa comunque luogo a restituzione di somme eventualmente versate in eccedenza per applicazione delle tariffe precedenti.

**Articolo 58**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004